



COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Area 3 – Progettazione e Manutenzione Infrastrutture

Servizio Gestione Edilizia Pubblica Cimiteri e Parchi

Ufficio Cimiteri

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO con:

Delibera Consiliare n. 195 del 04.12.1965

Modificato ed integrato

| | | | | | | |
|-----|--------|-------|----|-----|-----|------------|
| con | Delib. | Cons. | n. | 78 | del | 09.06.1967 |
| " | " | " | " | 93 | " | 01.03.1969 |
| " | " | " | " | 141 | " | 29.04.1975 |
| " | " | " | " | 111 | " | 01.09.1982 |
| " | " | " | " | 322 | " | 13.12.1984 |
| " | " | " | " | 38 | " | 28.02.1989 |
| " | " | " | " | 52 | " | 19.02.1990 |
| " | " | C.P. | " | 130 | " | 04.05.1994 |
| " | " | " | " | 183 | " | 27.11.1996 |
| " | " | " | " | 81 | " | 21.07.1998 |
| " | " | " | " | 15 | " | 28.01.2000 |

– esecutive –

REGOLAMENTO coordinato - modificato e sostituito di tutti i testi regolamentari precedenti APPROVATO con delib. di C.C. n. 65 del 14.6.2000, esecutiva ai sensi di legge.

- modificato con delibera di G.C. n. 44 del 9.3.2007 -

- modificato con delibera di C.C. n. 21 del 10.3.2009 -

NUOVO REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C.C. n. 21 del 29\04\2021

TESTO VIGENTE



INDICE GENERALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Registro cimiteriale
- Art. 5 – Servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento
- Art. 6 – Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari

TITOLO II **DISCIPLINA DEI CIMITERI**

- Art. 7 – Orari
- Art. 8 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 9 – Divieti speciali
- Art. 10 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 11 – Manufatti ed ornamenti delle sepolture
- Art. 12 – Rifiuti prodotti nei cimiteri
- Art. 13 – Sepolture provvisorie comunali

TITOLO III **AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA - ATTIVITÀ FUNEBRE - LOCALI CIMITERIALI**

- Art. 14 – Attività funebre
- Art. 15 – Doveri professionali dell'impresa
- Art. 16 – Caratteristiche delle casse
- Art. 17 – Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 18 – Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – locali vari
- Art. 19 – Casa funeraria
- Art. 20 – Sala del commiato

TITOLO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 21 – Esercizio dell'attività del trasporto funebre
- Art. 22 – Mezzi di trasporto e rimesse
- Art. 23 – Modalità e percorsi
- Art. 24 – Diritti fissi

TITOLO V **TIPI DI SEPOLTURE**



- Art. 25 – Elenco cimiteri
- Art. 26 – Accoglimento nel cimitero. Diritto di sepoltura
- Art. 27 – Piano regolatore cimiteriale
- Art. 28 – Campi d’inumazione, lapidi e cippi
- Art. 29 – Ossario e cinerario comune
- Art. 30 – Reparti speciali nei cimiteri

TITOLO VI

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 31 – Creazione
- Art. 32 – Disposizioni generali su affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
- Art. 33 – Conservazione delle ceneri
- Art. 34 – Dispersione delle ceneri
- Art. 35 – Procedure di affidamento delle ceneri
- Art. 36 – Deposito provvisorio
- Art. 37 – Sanzioni Amministrative
- Art. 38 – Tariffe
- Art. 39 – Animali da compagnia o d’affezione

TITOLO VII

CONCESSIONI DI SEPOLTURE

- Art. 40 – Concessione di sepolture private
- Art. 41 – Modalità di assegnazione di sepoltura per concessione di loculi, ossari e cinerari
- Art. 42 – Uso delle sepolture private familiari
- Art. 43 – Sepolture private fuori del cimitero e tumulazione privilegiata in luoghi diversi dal cimitero
- Art. 44 – Manutenzione delle sepolture
- Art. 45 – Costruzione dell’opera su sepolture private – termini
- Art. 46 – Subentro e titolarità
- Art. 47 – Rinuncia della concessione
- Art. 48 – Revoca della concessione
- Art. 49 – Decadenza della concessione
- Art. 50 – Estinzione della concessione e rinnovo

TITOLO VIII

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ONORANZE SPECIALI

- Art. 51 – Esumazioni ordinarie
- Art. 52 – Esumazioni straordinarie
- Art. 53 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 54 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 55 – Scadenza di sepolture
- Art. 56 – Destinazione di resti ossei a seguito dei esumazioni/estumulazioni
- Art. 57 – Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 58 – Disponibilità dei materiali delle sepolture
- Art. 59 – Esequie solenni tributate a persone che hanno portato lustro alla città. Onoranze speciali.
Concessioni gratuite



TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Permessi dei soggetti autorizzati

Art. 61 – Mezzi d’opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi

Art. 62 – Controllo

Art. 63 – Sanzioni

Art. 64 – Cautele

Art. 65 – Norme transitorie e finali



TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle norme riguardanti la sepoltura dei cadaveri, dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri, la disciplina dei trasporti funebri, la costruzione e la gestione dei cimiteri e dei locali annessi, la concessione di sepolture private, l'inumazione, la tumulazione, la cremazione e i servizi cimiteriali nel Comune di Mirano a tutela della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti, nel rispetto degli usi funerari propri della comunità locale.
2. Il presente regolamento si conforma ai vigenti indirizzi legislativi e normativi nazionali e regionali in materia cimiteriale:
 - Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 recante: *“Approvazione Testo Unico delle leggi sanitarie”*;
 - Decreto Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285 recante: *“Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”*;
 - Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, recante: *“Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”*;
 - Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10, recante: *“Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
 - Legge 30.03.2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254, recante: *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31.07.2002, n. 179”*;
 - Legge della Regione del Veneto 04.03.2010, n. 18, recante: *“Norme in materia funeraria”*.

Art. 2 – Competenze

1. Il Comune ha le competenze in materia di polizia mortuaria individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e, per quanto di competenza, dal Dirigente delegato. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienici sanitari, dell'Azienda ULSS.
2. Il Comune esercita la gestione dei servizi cimiteriali nelle forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, mediante apposito contratto di servizio con un soggetto che sarà di seguito denominato “gestore”.
3. Esso provvede, in particolare, alla sorveglianza dei cimiteri, all'esecuzione operativa delle operazioni funebri, alla manutenzione e al decoro dei luoghi comuni, dei viali e del verde cimiteriale.



Art. 3 – Responsabilità

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti. In particolare, è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) indossare ed aver cura della propria divisa e della propria persona;
 - c) dare la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - d) non eseguire attività per conto di privati all'interno del cimitero, del crematorio, dell'obitorio o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - e) non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 - f) mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, relativamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - g) non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, nel crematorio, nell'obitorio che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - h) utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni del Comune;
 - i) non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e/o recuperate a qualsiasi titolo.
2. Il personale addetto svolge le attività in modo da evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica del presente regolamento.

Art. 4 – Registro cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, presso i locali di custodia si conserva apposito registro su supporto cartaceo o informatico. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Nel registro vengono trascritte le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:
 - a) le inumazioni eseguite, con indicazione di nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, come risultante dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità di cui alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;



- c) le generalità di cui alla lettera a) del comma 1, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo di dispersione o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

Art. 5 – Servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale ai sensi della Legge 28.02.2001, n. 26, all'art. 1, comma 7 bis, soggetti al pagamento dei canoni concessori e delle tariffe cimiteriali stabiliti dalla Giunta comunale.
2. I canoni concessori e le tariffe cimiteriali sono individuati per le seguenti fattispecie:
 - a) concessioni cimiteriali: campo inumatorio, loculi, ossari, cinerari, aree per costruzione tomba di famiglia interrata e sopraelevate;
 - b) operazioni cimiteriali: tumulazione, inumazione, reinumazione, nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione; cremazione, operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, tumulazione, dispersione, conservazione ceneri, tumulazione resti ossei/ceneri in tomba famiglia; tumulazione resti ossei/ceneri in loculo e ossario /cinerario, illuminazione votiva.
3. La Giunta comunale può inoltre prevedere una differenziazione dei canoni concessori e delle tariffe cimiteriali nel caso di non residenti nel territorio comunale.
4. Sono gratuiti per le salme dei soggetti che hanno diritto di sepoltura nei cimiteri comunali, i seguenti servizi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero delle salme incidentate, e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio più vicino, od altro locale disposto dall'autorità competente;
 - c) la conservazione delle salme nelle celle frigorifere comunali sino al decimo giorno, salvo i casi di prolungamento disposti dall'Autorità giudiziaria o sanitaria;
 - d) i trasporti di salme ordinati da Azienda ULSS per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità giudiziaria;
 - e) le operazioni avviate d'ufficio;
 - f) il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - g) la collocazione delle ossa nell'ossario comune, eccetto se a richiesta di familiare o avente titolo;
 - h) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune eccetto se a richiesta di familiare o avente titolo.

Art. 6 – Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari

1. Il Comune dispone l'inumazione nel campo comune del cimitero più vicino o la cremazione per i cadaveri di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o gli stessi siano indigenti, sempreché non vi siano persone o enti che se ne facciano carico. Esegue altresì, per i cadaveri di tali soggetti, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale.



2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte dai Servizi sociali. Il Comune, con tale dichiarazione, assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento in campo comune nel cimitero più vicino o eventuale cremazione.
3. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado del defunto o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati del Comune a provvedere.
4. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro nel campo comune del cimitero più vicino, svolta in modo decoroso, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari di cui al comma 3.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 7 – Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti con apposito atto deliberativo del Comune e affissi all'ingresso di ogni cimitero.
2. Sono resi visibili e a disposizione del pubblico presso gli uffici cimiteriali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 60 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 60 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
 - d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 60 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 60 giorni dalla scadenza concessoria;
 - e) la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali nei cimiteri;
 - f) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti del procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per quattro mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.
3. E' d'obbligo l'esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura e della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali nei cimiteri. L'avviso di cui al comma 2, lettera c), d) ed f), è esposto al pubblico anche presso il cimitero interessato e pubblicato presso l'albo pretorio e sito internet comunale.
4. L'obbligo d'informazione di cui al comma 2, lettera c) e d) non vige per le sepolture private.
5. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che, per la loro specificità, possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. In ogni caso deve essere data



preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso il Comune con almeno 10 giorni di anticipo.

6. I giorni e gli orari di accesso di soggetti terzi operanti nei cimiteri sono comunicati preventivamente al Comune.

Art. 8 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, è consentito l'ingresso solo a piedi. Per comprovati motivi di salute o di disabilità, può essere concesso il permesso d'ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
 - alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
 - ai bambini di età inferiore agli anni 6 non accompagnati da adulti.
3. E' consentito l'accesso di visitatori con cane guida per l'accompagnamento di persone cieche.
4. E' consentito l'accesso ai visitatori accompagnati da animali d'affezione di piccola taglia, purché tenuti costantemente al guinzaglio dai loro detentori e dotati di museruola.
5. La presenza degli animali non dovrà incidere minimamente su rispetto e sicurezza dei visitatori, né su decoro, pulizia e tranquillità dei cimiteri, né potranno entrare nei luoghi di culto (chiesette, camere mortuarie) all'interno dei cimiteri.
6. I detentori dei cani dovranno essere muniti di paletta e buste e rimuovere le deiezioni solide, pulire con acqua quelle liquide (disponibile presso le fontanelle interne ai Cimiteri) e lo spazio sporcato dagli animali. Devono altresì esercitare un costante controllo sul loro comportamento ed impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni. Particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture cimiteriali, nonché ai reparti di valore storico-artistico.
7. Gli altri piccoli animali di affezione potranno accedere ai cimiteri esclusivamente all'interno di appositi trasportini a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori.

Art. 9 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, e in particolare:
 - a) collocare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi; sedere sulle tombe o monumenti;
 - e) camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
 - g) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;



- h) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, fermo restando che, per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali è necessario, altresì, il preventivo assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso e, per i manufatti privati, anche previa commissione dei concessionari od aventi titolo, fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - k) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto in maniera da non disturbare le operazioni;
 - l) eseguire attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni;
 - m) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi saranno rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;
 - n) installare pensiline o simili sui loculi individuali: le stesse sono rimosse d'ufficio;
 - o) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati;
 - p) impiegare, quali portafiori per le tombe, i barattoli di recupero o simili;
 - q) sottrarre e abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro;
 - r) sottrarre e abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli innaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei defunti, sarà diffidato a uscire immediatamente.
3. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità.

Art. 10 – Fiori e piante ornamentali

1. Le corone floreali o similari collocati sulle tombe in occasione di funerali sono rimosse dal gestore non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.
2. Le corone floreali o similari sono altresì rimosse nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, o interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.
3. Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.
4. L'impianto in terra di alberelli e arbusti deve essere preventivamente autorizzato per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione entro il perimetro delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Diversamente, si potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e messa a rifiuto, previo avviso da esporsi all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente.
6. In caso di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, si provvederà immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone avviso immediato agli interessati se



facilmente reperibili e dando successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni; in ogni caso il Comune resta libero da responsabilità di danneggiamento in corso di rimozione e fatto salvo il recupero delle spese nei confronti dei trasgressori.

Art. 11 – Manufatti ed ornamenti delle sepolture

1. Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritomba, epigrafi e similari secondo le indicazioni del Comune. Gli abusi sono segnalati mediante diffida formale alla rimessa in pristino o regolarizzazione a cura degli interessati.
2. Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori.
3. Il Comune conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libero dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati. Trascorso invano tale periodo, il Comune ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero o alienazione.
4. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire l'inalterabilità nel tempo.

Art. 12 – Rifiuti prodotti nei cimiteri

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si rinvia alle specifiche disposizioni in materia.
2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

Art. 13 – Sepolture provvisorie comunali

1. L'utilizzo delle tombe provvisorie comunali è consentito, su autorizzazione del Comune e previa corresponsione del previsto corrispettivo, nei seguenti casi:
 - a) per la collocazione temporanea di feretri, cassette ossarie e urne cinerarie provenienti da sepolture private e destinate poi ad essere nuovamente accolte nelle medesime, durante i lavori di loro adeguamento o ripristino, ovvero per consentirne l'inizio e lo svolgimento;
 - b) per la collocazione temporanea di feretri, cassette ossarie e urne cinerarie destinate ad essere accolte in tombe private per le quali è già stato presentato o autorizzato il relativo progetto di costruzione od adeguamento, o per cui gli interessati abbiano sottoscritto l'impegno a presentare il progetto entro 60 giorni, o debbano ancora concludersi i lavori di costruzione.
2. Il periodo di utilizzo delle tombe provvisorie non potrà superare il periodo di 180 giorni, prorogato eventualmente su motivata richiesta, anche con le prescrizioni necessarie.
3. Il Comune, valutate particolari situazioni contingenti e non prevedibili, può autorizzare l'utilizzo di tali sepolture, in deroga a quanto previsto sopra, per mezzo di specifica disposizione.



TITOLO III
ATTIVITA' FUNEBRE - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA – LOCALI
CIMITERIALI

Art. 14 – Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'Autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. In tali luoghi è vietata la pubblicità, anche indiretta e sotto qualsiasi forma, di imprese funebri. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre, intesa come affidamento a soggetti terzi dell'incarico per il disbrigo di prestazione dell'attività funebre di cui al comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato presentare al pubblico, in qualsiasi forma, offerte di prestazioni inerenti i servizi funebri, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'impresa, sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali, degli impianti cimiteriali, degli ospedali, delle cliniche private/pubbliche o loro pertinenze.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è rilasciata dal competente Sportello Unico comunale in materia di commercio, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e di possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Doveri professionali dell'impresa

1. E' obbligo dell'impresa che svolge attività funebre:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di atti o notizie confidenziali;
 - c) provvedere, a propria cura e spese, a un'adeguata pubblicità nei locali di vendita dei prezzi dei prodotti e delle prestazioni principali e accessorie all'esercizio dell'attività nonché dei tipi di cofani funebri a disposizione.



Art. 16 – Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla legislazione in materia.

Art. 17 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso rilascia l'autorizzazione alla sepoltura comprendente l'autorizzazione al trasporto del defunto.
2. Al compimento del periodo di osservazione previsto dalla normativa sanitaria vigente, si potrà procedere alla sepoltura della salma.
3. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause, le operazioni di sepoltura potranno aver seguito solo dopo apposito nulla-osta alla sepoltura da parte dell'Autorità giudiziaria.

Art. 18 – Depositi di osservazione – obitori – camere mortuarie – locali vari

1. Il Comune definisce, previo parere dell'Azienda ULSS, i locali da adibire a "deposito di osservazione", "obitorio" e "camera mortuaria", nell'ambito delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale.
2. Nei cimiteri dotati di deposito di osservazione, tale locale può fungere anche da camera mortuaria.
3. Nel deposito di osservazione, nell'obitorio e nella camera mortuaria, di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi o agli scopi funzionali dei locali stessi.
4. Il Comune adotta forme di controllo sul personale delle imprese operanti per l'utilizzo delle sale al fine di garantire la correttezza delle operazioni. A tal fine, le imprese devono consegnare al soggetto gestore il nominativo delle persone che sono autorizzate ad ivi operare.

Art. 19 – Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. L'edificio adibito a casa funeraria deve essere situato ad almeno cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. La gestione della casa funeraria è subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività (S.C.I.A) inviata allo Sportello Unico comunale competente in materia di commercio ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
4. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.



5. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS.
6. La struttura deve avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:
 - a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
 - esecuzione dei trattamenti consentiti;
 - preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
 - celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
 - celebrazione del commiato;
 - b) ulteriori locali richiesti:
 - servizi igienici per il personale;
 - spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
 - servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 - c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali uniformemente distribuita;
 - d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dal regolamento edilizio in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - e) impianto di illuminazione di emergenza;
 - f) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 - g) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:
 - superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
 - pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
 - condizionamento ambientale idoneo a garantire: temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C; umidità relativa 60% (\pm 5%); 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
 - per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - sistema di aspirazione dei gas;
 - h) Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;



- i) la sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la sala del commiato di cui al successivo articolo;
- j) deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi;
- k) devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, e messe a disposizione degli utenti.

Art. 20 – Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro s'intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.
2. La sala deve essere a distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.
3. La gestione della struttura può essere svolta da soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria. La gestione è subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) da trasmettersi al competente Sportello Unico comunale in materia di commercio.
4. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'Azienda ULSS.
5. La nuova struttura deve avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 - d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dal regolamento edilizio in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
 - f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - g) servizi igienici accessibili per i dolenti e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di onoranze speciali.



TITOLO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 21 – Esercizio dell’attività del trasporto funebre

1. Costituisce “trasporto funebre” ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione, in adempimento al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, articoli da 16 a 36 e alla L.R. 04.03.2010, n. 18, articoli da 18 a 26.
2. Nel territorio del Comune di Mirano, l’esercizio dell’attività di trasporto funebre è liberalizzato. Per trasporto funebre s’intende il trasporto di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio d’interesse pubblico e l’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio. All’atto della chiusura del feretro, la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale conforme al modello di cui alla D.G.R.V. 1909/2010 e nel quale siano indicati i nominativi delle persone fisiche che procedono alla chiusura del feretro e procederanno al trasporto, nonché della persona, fisica o giuridica, per conto della quale essi operano.
4. Rimangono in carico al Comune i servizi di trasporto istituzionali che saranno esercitati direttamente o in affidamento a terzi, nei modi di legge. In tali casi il trasporto è eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, fermo restando il decoro pubblico e il rispetto del cadavere. I mezzi che eseguono i servizi istituzionali per conto del Comune sono privi di forme di pubblicità.
5. Sono servizi istituzionali i trasporti di:
 - a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente;
 - b) salme di cui non sia possibile accertare l’identità;
 - c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale.
6. L’esercizio dell’attività di trasporto funebre può essere connesso o non all’esercizio dell’attività funebre di cui all’art. 14 del presente regolamento.
7. L’esercizio dell’attività di trasporto funebre non connessa ad agenzia funebre è subordinato alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da trasmettere al competente Sportello Unico comunale in materia di commercio, dove ha sede l’impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell’attività funebre. La segnalazione certificata d’inizio attività deve contenere le dichiarazioni di osservanza delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e di possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla normativa redatte ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
8. L’esercizio dell’attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di osservazione di cui all’art. 10 della L.R. 04.03.2010, n. 18.



9. Costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre.

Art. 22 – Mezzi di trasporto e rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
3. I mezzi funebri devono essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
4. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, e annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
5. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 23 – Modalità e percorsi

1. Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.
2. Se il cadavere è presso ospedale, istituto, albergo, o similari, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro è trasferito poco prima dell'ora fissata. Può anche essere autorizzato il trasporto all'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, previo parere favorevole di Azienda ULSS.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il trasporto di cadavere, salve le eventuali limitazioni di cui alle norme di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.
5. Il trasporto dei resti ossei e delle ceneri, fermo restando quanto previsto dalle normative di settore, non è soggetto alle misure precauzionali del trasporto di cadaveri. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
6. Il trasporto dei resti mortali dai vari cimiteri al crematorio deve essere effettuato direttamente, senza alcuna sosta intermedia, fatte salve esigenze operative per l'attività del gestore.
7. I soggetti gestori degli ospedali e delle cliniche, private e pubbliche, provvedono, a loro spese, al trasporto al crematorio comunale delle parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.



Art. 24 – Diritti fissi

1. Ogni trasporto funebre, effettuato integralmente o parzialmente sul territorio comunale verso località situate in territorio nazionale o estero, è soggetto al pagamento di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Sono esclusi dal pagamento del diritto fisso di cui al comma precedente:
 - a) i trasporti di cadavere che sono eseguiti dal luogo del decesso all'obitorio comunale;
 - b) i trasporti di feti, nati morti, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali/ossei e ceneri che avvengono sul territorio comunale;
 - c) i trasporti di cadaveri in transito effettuati senza alcuna sosta sul territorio comunale;
 - d) i trasporti di cadaveri in entrata e uscita dal Comune, occorrenti per l'effettuazione di autopsie o altri accertamenti necroscopici;
 - e) i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e di cadaveri eseguite da confraternite con mezzi propri a favore degli associati.
3. In caso di rinuncia ad un servizio di trasporto funebre per il quale è già stata rilasciata l'autorizzazione, l'importo del diritto fisso viene trattenuto dal Comune.

TITOLO V **TIPI DI SEPOLTURE**

Art. 25 – Elenco cimiteri

1. I cimiteri comunali costituiti nel territorio del Comune di Mirano sono sei, ubicati a Mirano Capoluogo, Ballò, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego, Zianigo.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ad altri cimiteri da costituirsi nel territorio comunale.

Art. 26 – Accoglimento nel cimitero. Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune di Mirano sono accolti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune purché aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale e che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data del decesso;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla normativa vigente;
 - d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c) del comma 1.
2. Sono altresì accolti nelle sepolture private familiari i cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tali sepolture, ai sensi del Titolo VII del presente regolamento.
3. La sepoltura di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
4. A richiesta del concessionario o avente titolo è possibile l'estumulazione del cadavere da loculo individuale, la raccolta delle ossa nel caso di scheletrizzazione, o nei casi ammessi la



cremazione, e la ricollocazione della cassetta ossa od urna cineraria nel loculo di provenienza, salvo disponibilità dello spazio adeguato, insieme al cadavere di altro familiare individuato nel regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali: in tal caso si ha estinzione della concessione originaria e stipula di nuova concessione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.
6. Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri in deroga al presente articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

Art. 27 – Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune approva il Piano regolatore cimiteriale comunale (in seguito denominato P.R.C.) in grado di recepire le necessità del servizio nei tempi indicati dalla norma.
2. Nelle more di approvazione del P.R.C., la Giunta Comunale può stabilire norme specifiche costruttive per particolari ambiti cimiteriali, nonché trasformazioni di utilizzo dei campi inumatori.
3. L'elaborazione del P.R.C. tiene conto di quanto segue:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni future, formulate sulla dinamica demografica prevista, anche in funzione degli sviluppi urbanistici programmati;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura, anche in relazione alla durata delle concessioni e dei periodi inumatori;
 - c) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e della situazione tecnica degli impianti esistenti;
 - d) dei vincoli di rispetto monumentale e delle barriere architettoniche esistenti;
 - e) delle fasce di rispetto esistenti intorno ai cimiteri.
4. Il P.R.C. determina, tra l'altro:
 - a) le necessità future di spazi di sepoltura;
 - b) le proiezioni circa la dinamica dello sviluppo nel tempo della pratica crematoria di salme e resti mortali;
 - c) l'indicazione di eventuali necessità di ampliamento dei cimiteri anche, se del caso, nelle fasce di rispetto.
5. Fatti salvi gli obblighi di legge, il P.R.C. può prevedere le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) campi di inumazione comuni (obbligatori nei termini di legge);
 - b) ossario e cinerario comune;
 - c) reparti speciali;
 - d) manufatti per concessioni di loculi;
 - e) manufatti per concessioni di ossari;
 - f) manufatti per concessioni di cinerari;
 - g) spazi per dispersione delle ceneri;
 - h) aree e manufatti per tombe di famiglia;
 - i) aree o manufatti per servizi.



6. Il P.R.C. individua inoltre per i vari cimiteri, per i manufatti e le aree: destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, e ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.
7. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione, o quant'altro utile o necessario.

Art. 28 – Campi d'inumazione, lapidi e cippi

1. L'assegnazione di spazio in campo inumatorio comune avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili ed ha la durata ordinaria di 15 anni.
2. Le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali stabilite dall'art. 72, comma 1 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, a norma dell'art. 72, comma 2 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune.
5. I parenti del defunto possono installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le caratteristiche individuate su autorizzazione del Comune e propria disposizione.
6. Gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
7. Le lapidi devono contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e di tutti gli eventuali altri soggetti che vi hanno sepoltura a norma dell'art. 70 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, considerate sepolture individuali ai fini del presente regolamento.

Art. 29 – Ossario e cinerario comune

1. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, l'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non ci siano richieste dai familiari per altra collocazione. Tale manufatto deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Art. 30 – Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, o per comunità straniere, o appartenenti a categorie individuate dal Comune.



2. Per i cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza di cui al presente regolamento, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel quale caso è da ritenersi “sepoltura privata di collettività”.
3. L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato al Comune e al gestore in caso di variazione.
4. Tutte le spese di manutenzione e conservazione per i reparti speciali sono a carico delle comunità cui sono dati in concessione. Nel caso non siano dati in concessione, i reparti sono a tutti gli effetti equiparati ai campi inumatori comuni.
5. Nel caso di reparti speciali d'interesse culturale, la Giunta comunale può individuare forme e canoni di concessione cimiteriale, atte a garantire la valorizzazione e tutela dell'area.

TITOLO VI

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 31 – Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del luogo del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30.03.2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione.
3. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto riguardo la cremazione e la dispersione delle ceneri deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30.03.2001, n. 130.
4. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispose un modello di dichiarazione.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
7. L'urna cineraria può essere conservata in cinerario comune o aperta alla presenza di un incaricato del cimitero e dispersa all'interno dello stesso. Le ceneri sono conservate in tale caso in forma indistinta.
8. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o a esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
9. Nel caso il cinerario non sia presente nel cimitero, è possibile l'uso dell'ossario in sua vece.

Art. 32 – Disposizioni generali su affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti risponde ai principi della vigente legislazione in materia di cui al presente



Regolamento, al fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

2. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali o in natura, di persone decedute nel territorio comunale, è l'Ufficiale di Stato Civile comunale.
3. E' altresì competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile comunale il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.
4. Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del Comune di Mirano, autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni, il relativo nullaosta è di competenza dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mirano.
5. Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri e relativa custodia è l'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 33 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:
 - in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali;
 - in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.
2. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare. In particolare:
Negli ossari e cinerari possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette individuali di ossa, fino a capienza, in particolare, in relazione alla loro dimensione:
 - a) Le nicchie *ossarie* sono capaci di:
 - a.1) una o più cassette di resti mortali (ossa);
 - a.2) una o più urne cinerarie provenienti da esumazione/estumulazione;
 - b) Le nicchie *ossarie*, qualora già occupate, sono capaci di:
 - b.1) una o più cassette di resti mortali (ossa);
 - b.2) una o più urne cinerarie provenienti da esumazione/estumulazione;
 - b.3) una o più urne cinerarie provenienti da immediatezza di decesso;
 - c) Le nicchie *cinerarie* sono capaci di:
 - c.1) una o più urne cinerarie provenienti da immediatezza di decesso;
 - d) Le nicchie *cinerarie*, qualora già occupate, sono capaci di:
 - d.1) una o più urne cinerarie provenienti da immediatezza di decesso;
 - d.2) una o più urne cinerarie provenienti da esumazione/estumulazione;

In ogni caso, il diritto alla tumulazione potrà essere concesso, su espressa autorizzazione, a favore del coniuge del concessionario, di altro parente entro il sesto grado del defunto o affini entro il terzo grado del defunto del defunto per cui si acquisisce la concessione, o convivente dichiarato anagraficamente.

3. L'urna può essere consegnata come di seguito disciplinato:
 - a) al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il sesto grado come specificato dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;



- b) consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale di Mirano. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura del soggetto gestore, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso l'ufficio cimiteriale comunale, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.
5. In ogni caso di affidamento l'Ufficio dello Stato Civile annota nell'apposito Registro delle Cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli articoli 48 e 49 della L.R. 04.03.2010, n. 18.
6. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

Art. 34 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada).
3. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Mirano:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dell'area denominata "Giardino della memoria" nel Cimitero di Mirano Capoluogo;
 - b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) in natura nei seguenti luoghi: Mare Adriatico a 700 metri dalla costa;
 - d) con successivo atto dirigenziale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.
4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.



5. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune.
6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al Cerimoniere che cura le attività di vigilanza e annotata nell'apposito verbale di cui al presente articolo.
7. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
8. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Mirano è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti individuati dal Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria.
9. La dispersione nel territorio di Mirano, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.
10. Il cerimoniere indicato nel presente Regolamento ha un ruolo e funzioni differenti rispetto a figure, ugualmente denominate, finalizzate alla celebrazione della persona defunta secondo le ritualità desiderate.
11. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è previsto un registro riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:
 - per tutte le persone residenti nel comune di Mirano al momento del decesso;
 - per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
 - per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
 - altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 35 – Procedure di affidamento delle ceneri

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri prevede la presentazione di un'istanza del coniuge o parente ai sensi dell'articolo 74 del Codice Civile del defunto o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, contenente:
 - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel Comune di Mirano);
 - il luogo di conservazione;



- la sottoscrizione dell’obbligo di informare l’Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
 - rilascio dell’autorizzazione all’affidamento dell’urna.
2. L’attività di controllo e di regolare conservazione dell’urna verrà espletata dall’Amministrazione comunale.
 3. La procedura per il rilascio del nullaosta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall’Ufficiale di Stato Civile di altri Comuni è la seguente:
 - presentazione all’Ufficio comunale dell’autorizzazione alla dispersione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile da parte del soggetto preposto alla dispersione;
 - presentazione di un’istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;
 - qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d’intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri;
 - qualora si tratti di suolo privato, presentazione dell’autorizzazione scritta e sottoscritta dal proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - la richiesta di appuntamento col cerimoniere incaricato dal Comune che accompagnerà la cerimonia redigendone il verbale di dispersione;
 - rilascio del nullaosta da parte dell’ufficio di Polizia Mortuaria, con ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe di dispersione.
 4. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.

Art. 36 – Deposito provvisorio

1. E’ consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell’urna cineraria presso il Cimitero comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.
2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l’affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 37 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo sono disciplinate dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 2 della Legge 30.03.2001, n. 130.

Art. 38 – Tariffe

1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite con atto di Giunta Comunale.

Art. 39 – Animali da compagnia o d’affezione

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento presso i crematori autorizzati a tal scopo o mediante seppellimento, deve avvenire secondo quanto



- previsto dal Regolamento CE 1069/2009 e dalle “linee guida” regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n. 1530 del 28.08.2013.
2. Il seppellimento degli animali da compagnia o d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, a condizione che sia prodotta la seguente documentazione:
 - a) autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale;
 - b) certificato veterinario che attesti le cause di morte e l'assenza di patologie per le quali la normativa ne impedisca l'interramento;
 - c) copia della denuncia di decesso dell'animale inviata agli uffici territorialmente competenti.
 3. E' consentita la dispersione delle ceneri di animali di compagnia o d'affezione in natura, ad eccezione degli equini, previa autorizzazione dell'Ufficio competente. La dispersione delle ceneri degli animali di compagnia o affezione è consentita in natura nelle aree previste dal presente Regolamento comunale all'art. 34, comma 3, lettere b), c) e d).
 4. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell'animale, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esserne l'unico detentore. Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso di domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri di cani, i proprietari devono presentare anche il documento di iscrizione all'anagrafe canina regionale.
 5. L'autorizzazione è concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione, manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30.03.2001, n. 130.
 6. La dispersione non può avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dell'animale, ma può essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volontà del defunto.

TITOLO VII

CONCESSIONI DI SEPOLTURE

Art. 40 – Concessione di sepolture private

1. Le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la realizzazione, a spese di privati ed enti, per la tumulazione di sepolture, nei limiti previsti dal P.R.C.
2. La durata delle concessioni di sepolture private è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
 - b) in 40 anni per loculi, ossari e cinerari.
3. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, con allegato schema di contratto-tipo da cui risultino:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
 - c) il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;



e) il corrispettivo di concessione.

Art. 41 – Modalità di assegnazione di sepoltura per concessione di loculi, ossari e cinerari

1. La concessione di loculi, ossari o cinerari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili in modo che:
 - a) l'assegnazione dei loculi/ossari/cinerari per salme/resti mortali/urne cinerarie in tutti i Cimiteri comunali proceda per colonne, dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra ed in modo consecutivo;
 - b) solamente in caso di assegnazione di loculo a coniuge vivente, di cui al successivo comma 2., la contiguità dei due loculi dovrà essere concessa sulla colonna ed in subordine, ove non possibile, sulla fila;
 - c) nei fabbricati già parzialmente assegnati si proceda in analogia a completamento, ossia dal loculo o nicchia disponibili più in basso verso quelli più in alto e da sinistra verso destra;
 - d) nei soli casi di rinnovo di concessioni di loculi/ossari/cinerari per il periodo massimo di 40 anni, in fabbricati già parzialmente assegnati nei sei Cimiteri comunali, può essere concesso, se disponibile, un loculo/ossario/cinerario adiacente, in assenza del coniuge vivente di cui al successivo comma 2., anche a favore di parenti entro il sesto grado del defunto o affini entro il terzo grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente, nell'immediatezza di decesso, ferme restando le modalità di assegnazione per colonne e per file;
 - e) in deroga al criterio stabilito alla lettera a), su richiesta, in presenza di coniuge o convivente more uxorio o con vincolo di comunione civile e/o di parenti di primo grado del defunto, minori di 14 anni o con disabilità non temporanea debitamente autocertificata, l'assegnazione dei loculi/ossari/cinerari per salme/resti mortali/urne cinerarie, in tutti i Cimiteri comunali, avverrà in modo non consecutivo garantendo, se disponibile, una sepoltura non più in alto di un metro partendo dal basso.
2. E' concessa la facoltà al coniuge superstite del defunto o convivente more uxorio o con vincolo di unione civile, che abbia compiuto il 70° anno di età, di presentare domanda per la concessione di un loculo/nicchia cineraria adiacente alla posizione assegnata al defunto, nell'immediatezza del decesso, qualora ve ne sia la disponibilità.
3. La concessione delle sepolture di cui al presente articolo può essere compiuta altresì per richieste di avvicinamento a sepolture di coniuge, parenti entro il sesto grado del defunto o affini entro il terzo grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente, limitatamente allo stesso manufatto o manufatti vicini e qualora ve ne sia la disponibilità.
4. La concessione di sepolture di cui al presente articolo può essere compiuta a favore di persone affette da disabilità riconosciuta e di invalidi di guerra o civili al 50%, che siano coniuge, parente entro il sesto grado del defunto o affini entro il terzo grado del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente del defunto, ancorché non siano i concessionari delle sepolture, limitatamente allo stesso manufatto o manufatti vicini e qualora ve ne sia la disponibilità.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie è data in qualsiasi tempo secondo disponibilità e relativamente al cimitero per il quale è stata formulata richiesta, osservando come criteri di priorità la data di presentazione della domanda e la residenza nel Comune del richiedente. Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste per aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata, sarà valutato dal Comune, caso per caso e a secondo della disponibilità del momento.



6. La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune. Le sepolture o aree date in concessione non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.
7. Qualora il feretro sia estumulato prima della scadenza della concessione, anche le ceneri e resti ossei ivi tumulati devono trovare altra collocazione.
8. Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al presente articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.
9. I loculi cimiteriali possono essere concessi unicamente per la tumulazione di cadaveri in immediatezza di decesso o deceduti da non oltre venti anni se traslati da altro tumulo o da meno di dieci anni se traslati da sepoltura a terra.
10. E' possibile la concessione con deroga di loculo cimiteriale per resti mortali, definiti ai sensi della legislazione vigente, esclusivamente in caso di traslazione da cimitero ad altro cimitero del Comune di Mirano, salva disponibilità di spazio e per riavvicinamento a familiare: in tali casi si ha nuova concessione per il tempo mancante alla scadenza della concessione originaria. Il relativo onere concessorio sarà determinato con successivo provvedimento di Giunta.
11. Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro che sono previsti con disposizione del Comune.

Art. 42 – Uso delle sepolture private familiari

1. In caso di sepolture private familiari, la condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario sussiste quando vi siano rapporti di coniugio, parentela entro il sesto grado del defunto o affinità entro il terzo grado del defunto ed è attestata dal concessionario medesimo, con l'assenso al collocamento nella sepoltura familiare. All'atto di ogni ingresso nella sepoltura, successivo all'ingresso del defunto per cui la concessione è stata assunta, è necessario richiedere autorizzazione all'apertura della sepoltura al Comune.
2. E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura privata familiare, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto, al suo convivente o a soggetto benemerito del concessionario, o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. In questi casi, per 20 anni dalla tumulazione in tale sepoltura, o per 10 nel caso di inumazione, è fatto divieto di traslazione di cadavere, dei resti o ceneri nell'ambito dei cimiteri comunali, se non verso altri sepolcri privati familiari in cui abbia diritto di sepoltura ai sensi del presente regolamento o per la cremazione, ovvero per azione d'ufficio o per disposizione dell'Autorità giudiziaria.
4. L'accoglimento in tali sepolcri privati familiari di cadaveri di soggetti che non abbiano diritto di accoglimento secondo quanto previsto dal regolamento, è assoggettato alla corresponsione al Comune di un importo prefissato stabilito con proprio atto deliberativo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, l'eventuale condizione di particolare benemerita o convivenza nei confronti dei concessionari dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:



- a) per i benemeriti (persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario):
- copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove è indicato il nome dei benemeriti, o in sua sostituzione;
 - dichiarazione autenticata ai sensi degli articoli 47 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, depositata presso gli uffici competenti, che attesti le benemeritenze della persona, resa dal concessionario. Nella dichiarazione dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.
- b) per i conviventi:
- dichiarazione autenticata dal concessionario ai sensi degli articoli 47 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 43 – Sepolture private fuori dal cimitero e tumulazione privilegiata in luoghi diversi dal cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'art. 340, comma 2 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, gravata da vincolo d'inedificabilità e d'inalienabilità.
3. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui al precedente comma, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in conformità a specifiche disposizioni definite dalla normativa regionale.

Art. 44 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari o aventi titolo, per le parti da loro costruite o installate e secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
2. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza e igiene.
3. Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, determinate dal P.R.C.

Art. 45 – Costruzione dell'opera su sepolture private – termini

1. I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, o simili in reparti speciali o su aree o sepolture private devono provvedere alla presentazione del relativo progetto e alla successiva esecuzione delle opere autorizzate dal Comune nelle forme e nei limiti fissati dal P.R.C. o, in sua mancanza, dalle disposizioni del Comune.
2. I progetti sono presentati allo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune entro 90 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro



360 giorni solari consecutivi dalla data della autorizzazione del progetto mediante rilascio di apposito titolo abilitativo edilizio, fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su fosse od aree inumatorie, decorre non prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento del feretro, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.

3. Il Comune potrà concedere proroga o deroga, su motivata istanza.
4. Il Comune può sempre impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.
5. I manufatti cimiteriali (cappelline, sarcofaghi ecc. ...) ad uso di sepoltura privata non potranno subire alcuna modificazione esterna in altezza e volume fino a che duri la concessione, ritenendoli dal momento della costruzione parti integranti del cimitero.

Art. 46 – Subentro e titolarità

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge o convivente more uxorio, o con vincolo di unione civile, e fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
2. Il richiedente deve dichiarare con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere i requisiti necessari, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado, e che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che gli stessi vi rinunciano.
3. Al concessionario della sepoltura, o al soggetto subentrante per morte del concessionario, sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa.
4. Il concessionario subentrante nell'area o tomba di famiglia privata assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti anche ai fini di cui al precedente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
5. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici cimiteriali preposti, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
6. In assenza della comunicazione di cui sopra, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o della sepoltura, può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note o facilmente reperibili nell'ambito del territorio comunale.
7. Fatto salvo quanto previsto nel caso di operazioni di esumazione ed estumulazione, il Comune trasmette apposito avviso al concessionario o ai parenti o aventi titolo reperibili dalla documentazione in suo possesso, ovvero a chi abbia manifestato interesse, attraverso formale presentazione di regolare domanda per le operazioni anzidette.

Art. 47 – Rinuncia della concessione

1. Il Comune accoglie la richiesta di rinuncia a concessione di loculi, ossari e cinerari nei seguenti casi:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie per la tumulazione entro i termini;



- b) non siano state utilizzate per la sepoltura o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
 - c) i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.
2. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato con la formula seguente: $(2/3 B - C) \times (A/B)$;
 - a) (B): durata di concessione; (C): numero anni di utilizzo; (A): importo vigente al momento della rinuncia della concessione,
 - b) per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
 3. Per le tombe di famiglia, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione, anche se i manufatti sono stati costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri.
 4. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente comma 2.
 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. In ogni caso, il rimborso non è dovuto qualora inferiore alla somma di € 20,00.=.
 6. Per la concessione di tombe di famiglia a tempo determinato o perpetue, sempre se libere da salme, ceneri o resti ossei/mortali a cura del richiedente e solo se restituite entro i 50 anni dalla stipula della concessione, il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
 7. Dopo la rinuncia, i loculi, gli ossari, i cinerari e le sepolture private divengono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite le opere di ripristino necessarie, i cui costi sono rimborsati al Comune dal nuovo concessionario.

Art. 48 – Revoca della concessione

1. Il Comune può in ogni tempo revocare la concessione cimiteriale e rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del P.R.C. o per altra ragione di prevalente interesse pubblico, senza indennizzo alcuno.
2. Verificatasi la fattispecie di cui sopra, il Comune assegna o concede, a titolo gratuito, agli aventi diritto l'uso di sepolture con pari capacità di accoglimento per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
3. Dell'atto di revoca è data formale comunicazione entro 60 giorni al concessionario, fissando le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri.
4. Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 60 giorni. Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 60 giorni di idoneo avviso all'albo del cimitero ove trovata la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.



5. Eventuali variazioni nel programma di traslazione sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 30 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.
6. Nel giorno indicato, le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.
7. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

Art. 49 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, entro 60 giorni dalla avvenuta costruzione della sepoltura privata, non sia stata occupata dai defunti per cui fu costruita;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza dei tempi di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
 - h) quando il feretro temporaneamente posto nella tomba provvisoria comunale non sia traslato nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere a), d), e), f), g) e h) di cui al comma 1 avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo per almeno 60 giorni.
3. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario, sono disponibili per concessione ad altri soggetti, nello stato di fatto in cui si trovano o dopo le opere di rimessa in pristino o adeguamento necessarie eseguite a cura del Comune.
4. Nel caso siano presenti opere/manufatti nella concessione, solo se libere da salme, ceneri e resti ossei/mortali, il Comune valuterà un equo indennizzo.
5. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.
6. Nel caso di decadenza di sepolture d'interesse storico, artistico e culturale o di sepolture di personaggi illustri per la città, l'Amministrazione potrà affidare in convenzione le sepolture in via prioritaria ad Associazioni e Organizzazioni onlus per la manutenzione e cura, fatta salva l'esigenza di garantire la tutela degli interessi anzidetti.

Art. 50 – Estinzione della concessione e rinnovo



1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. La concessione di sepolture individuali a pagamento (loculi, cinerari e ossari) può essere rinnovata per una sola volta a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso per un periodo di 10, 20 o 40 anni dietro pagamento di $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ o $\frac{4}{4}$ del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo.
3. La concessione di spazio sepolcrale individuale si estingue anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da cadavere, o ossa, o ceneri per cui fu acquisita la concessione, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità sanitaria o giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione. In tale caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 47.
4. La concessione di manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie la cui durata è stata fissata in anni 99 può essere rinnovata per una sola volta a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo.

TITOLO VIII

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ONORANZE SPECIALI

Art. 51 – Esumazioni ordinarie

1. Il Comune effettua il programma delle esumazioni ordinarie con cadenza annuale, tenuto conto delle scadenze delle sepolture e della disponibilità ricettiva dei cimiteri.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda ULSS, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
4. Le esumazioni ordinarie avvengono:
 - a) una volta trascorsi almeno 15 anni dall'originaria inumazione in campo comune;
 - b) a scadenza del periodo di reinumazione;
 - c) prima del compimento del periodo di reinumazione;
5. Il resto mortale esumato può essere cremato. Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione, si procede a reinumazione, per un periodo fissato dalla normativa in materia. Il corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione.
6. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i parenti non decidano di destinarle a sepolture private (loculi, ossari, cinerari, tombe di famiglia).

Art. 52 – Esumazioni straordinarie



1. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere dei 15 anni dall'inumazione in campo comune quando non sono disposte dall'Autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, previo parere dell'Azienda ULSS.
2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.

Art. 53 – Estumulazioni ordinarie

1. Il Comune effettua il programma delle estumulazioni ordinarie con cadenza annuale, tenuto conto della scadenza delle sepolture e della disponibilità ricettiva dei cimiteri.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione.
3. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione o, a domanda, cremati.

Art. 54 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, previo parere dell'Azienda ULSS.

Art. 55 – Scadenza di sepolture

1. Qualora siano trascorsi almeno 60 giorni dopo la data di scadenza del periodo di concessione della sepoltura in concessione, o per i campi inumatori comuni siano trascorsi i 60 giorni dopo il turno di inumazione e non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, si procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione e/o estumulazione e a quanto a ciò conseguente, nonché di rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura.
2. Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza degli interessati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dal Comune nei confronti dei familiari o aventi titolo.

Art. 56 – Destinazione di resti ossei a seguito di esumazioni/estumulazioni

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione rinvenute in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate in forma indistinta nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle tipologie di sepolture concesse dal Comune. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.

Art. 57 – Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che il feretro da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare devono darne preventivo formale avviso al Comune.
2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con il cadavere ovvero con le ossa od i resti mortali dello stesso.



3. Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 58 – Disponibilità dei materiali delle sepolture

1. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri entro i 60 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione.
2. Entro lo stesso termine, il concessionario della sepoltura o l'avente titolo per i posti inumatori comuni deve provvedere, a proprie spese, alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate.
3. Nel caso d'inadempimento degli obblighi di cui sopra, il Comune, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto, ha facoltà di rivalsa verso il concessionario e gli aventi titolo delle spese a tale scopo sostenute.
4. Nei casi di procedimento d'ufficio, il Comune ricerca forme di recupero o alienazione dei relativi beni, destinando eventuali proventi a opere di miglioria nei cimiteri.

Art. 59 – Esequie solenni tributate a persone che hanno portato lustro alla città. Onoranze speciali. Concessioni gratuite

1. Il Comune può autorizzare solenni esequie a persone che abbiano portato lustro alla città nell'esercizio di arti e professioni o per particolari atti e azioni che siano riconosciute meritorie.
2. L'autorizzazione in deroga alle norme generali sui cortei funebri e l'allocatione del feretro in camera ardente al di fuori dell'obitorio sono rilasciate dal Comune in osservanza delle prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS.
3. In casi eccezionali di onoranze speciali civili, militari e religiose, il Comune può autorizzare modalità differenti di svolgimento del trasporto funebre in osservanza delle prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS.
4. Il Comune può rilasciare concessioni gratuite di sepolture a persone che abbiano portato lustro alla città nell'esercizio di arti e professioni o per particolari atti e azioni che siano riconosciute meritorie.

TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 60 – Permessi dei soggetti autorizzati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta nei limiti previsti dalla vigente normativa, previa comunicazione al Comune a mezzo PEC.
2. Il Comune disciplina i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori o servizi.



Art. 61 – Mezzi d’opera, lavorazioni e deposito di materiali da parte di terzi

1. Il Comune disciplina all’interno dei cimiteri l’accesso e l’uso di materiali, mezzi d’opera, attrezzature e altri mezzi od impianti per l’esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi.
2. Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dal Comune, può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.
3. E’ fatto divieto di abbandonare nel cimitero materiale, attrezzature, rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.
4. Durante lo svolgimento di lavori o servizi deve essere assicurata la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia.
5. Il Comune può ordinare il trasferimento dei materiali, attrezzature o altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.
6. E’ vietato attivare in cimitero laboratori di sgrossamento dei materiali.
7. In occasione del periodo annuale della Commemorazione dei defunti, il Comune può dettare speciali istruzioni di comportamento, vincoli per l’introduzione e l’installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l’esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.
8. Il Comune può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell’interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.
9. Al verificarsi di particolari occasioni, quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico o in cui sia richiesto dagli enti preposti, Il Comune può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero o in suoi ambiti determinati.

Art. 62 – Controllo

1. Il Comune esercita il controllo sull’attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell’ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia locale e l’Azienda ULSS.
2. Le autocertificazioni rese dall’impresa in sede di S.C.I.A. sono soggette ai controlli previsti dalla L. 07.08.1990, n. 241 e dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Art. 63 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 53 (sanzioni) della L.R. 04.03.2010, n. 18.
2. Nello svolgimento dell’attività funebre o di trasporto funebre, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l’autorizzazione comunale all’attività



funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata. (art. 53, ultimo comma della L.R. 03.2010, n. 18).

3. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.

Art. 64 – Cautele

1. Chiunque richieda un servizio, una concessione o un'autorizzazione o presenti una qualunque richiesta ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Riguardo a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità penali e civili derivanti.
2. In caso di contestazione il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue.
3. Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, il Comune si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.
4. Le richieste in materia di esumazione ed estumulazione, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate solo da persona legittimata, ossia il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo secondo il Codice Civile.
5. Le richieste possono essere presentate da persona incaricata dall'avente titolo, risultante da delega appositamente conferita.

Art. 65 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale approvato con D.P.R. n. 10.09.1990, n. 285, a quello regionale approvato con la L.R. 04.03.2010, n. 18 e alla L. 30.03.2001, n. 130.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti in precedenza alla sua entrata in vigore e ancora in essere purché non conclusi.